

FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI GARANZIE
(AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI)

Sezione I - Informazioni su Confidi Valle d'Aosta s.c.

CONFIDI VALLE D'AOSTA – SOCIETÀ COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI siglabile
“**CONFIDI VALLE D'AOSTA S.C.**”

Sede Legale: Via Festaz n° 79 - 11100 Aosta (AO)

Telefono: 0165/548588 – Fax: 0165/43301

E-mail: segreteria@confidivalledaosta.it - Sito internet: www.confidivalledaosta.it

Codice Fiscale: 91005400071 - Partita I.V.A.: 01082000074

Iscrizione al Registro delle Imprese di Aosta n. 91005400071 – REA n° AO 65027

Iscrizione all'Albo ex art. 106 T.U.B. n. 19561

Registro regionale degli Enti Cooperativi n° A153738

Sezione II - Caratteristiche della garanzia prestata da Confidi Valle d'Aosta s.c. e principali rischi dell'operazione

La garanzia di Confidi si configura nei confronti del socio/cliente come un “credito di firma”. È così definita la garanzia prestata da Confidi Valle d'Aosta s.c., su richiesta del socio/cliente, con la quale il Confidi stesso si impegna a far fronte ad eventuali inadempimenti relativi al rimborso del finanziamento concesso al socio/cliente dalle Banche e da altri Intermediari finanziari.

La garanzia è accessoria rispetto alla concessione del finanziamento da parte dell'Intermediario finanziatore. In altri termini, il finanziamento richiesto dal socio/cliente configura l'obbligazione principale, di cui il Confidi garantisce l'adempimento. Pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia. Prima dell'erogazione del finanziamento, il socio/cliente viene chiamato dall'Intermediario finanziatore e dal Confidi ad impegnarsi contrattualmente per il rimborso del finanziamento, nonché, qualora ne ricorrano i requisiti, a prestare ulteriori garanzie, quali, ad esempio, fidejussione, pegno, ipoteca. Per l'indicazione delle caratteristiche e dei rischi tipici di tutte queste forme di impegno si fa riferimento ai Fogli Informativi prodotti dall'Intermediario finanziatore di appoggio e disponibili presso le sedi dello stesso e/o ai Fogli Informativi prodotti dal Confidi nel caso di “Fideiussione Dirette” rilasciata a favore del Confidi. Nel caso in cui il socio/cliente (ossia, il debitore principale) e gli eventuali garanti risultino inadempienti, l'Intermediario finanziatore procederà all'escussione del debito.

Principali rischi (generici e specifici) dell'operazione: i rischi derivanti dall'operazione intercorrente con Confidi Valle d'Aosta s.c. sono intrinsecamente connessi e conseguenti alla capacità/incapacità del socio/cliente di far fronte al rimborso del credito ottenuto dall'Intermediario finanziatore. Qualora il socio/cliente sia inadempiente verso l'Intermediario finanziatore e Confidi Valle d'Aosta s.c. sia chiamata ad effettuare il pagamento per l'obbligazione assunta dal socio/cliente [escussione della garanzia], il socio/cliente stesso è tenuto a rimborsare Confidi Valle d'Aosta s.c. quanto dalla medesima corrisposto all'Intermediario finanziatore. Fermo restando l'obbligo del rimborso del socio/cliente a Confidi Valle d'Aosta s.c., in caso di mancato o ritardato rimborso, il socio può anche essere escluso dalla compagine sociale. L'escussione della garanzia e/o l'inadempimento del socio/cliente per aver omesso il rimborso può far sorgere l'obbligo per Confidi Valle d'Aosta s.c. di segnalare il nominativo del socio/cliente nelle centrali di rilevamento dei rischi finanziari. L'eventuale inadempimento del socio/cliente verso Confidi Valle d'Aosta s.c. può essere motivo di revoca della garanzia o di altre garanzie al medesimo rilasciate e le conseguenze di tale decisione non possono essere addebitate a Confidi Valle d'Aosta s.c..

Le garanzie rilasciate da Confidi Valle d'Aosta s.c. potranno essere assistite, qualora sussistano i requisiti di ammissibilità, dalla controgaranzia e/o dalla cogaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. n. 662/1996, dalla controgaranzia del Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) o dalle controgaranzie di altri fondi pubblici (ad es. Fondo Regionale di Riassicurazione o Camera di Commercio) e in tal caso il socio/cliente dovrà acconsentire a fornire a Confidi Valle d'Aosta s.c. tutta la documentazione necessaria per l'espletamento delle attività di richiesta di controgaranzia e di vigilanza da parte delle autorità preposte ai controlli per la gestione dei Fondi e Istituti sopracitati.

Quando il Confidi rilascia una **garanzia diretta** e cioè una garanzia "a prima richiesta, esplicita, incondizionata, e irrevocabile", le banche e gli intermediari -finanziari garantiti possono richiedere, in caso di inadempimento del socio/cliente del Confidi, il rimborso dei finanziamenti direttamente al Confidi stesso senza la preventiva escussione del socio/cliente inadempiente.

Nel caso invece in cui il Confidi rilascia una **garanzia sussidiaria**, le banche e gli intermediari finanziari garantiti possono richiedere il rimborso del finanziamento al Confidi, il quale può però opporre a questi il beneficio della preventiva escussione del cliente inadempiente.

Sono garantibili tutte le linee di credito, per cassa e per firma, messe a disposizione dall'Intermediario finanziatore. La garanzia è prestata da Confidi Valle d'Aosta s.c. per un ammontare di norma del 50% e non superiore al 75% delle somme dovute all'Intermediario finanziatore dall'Impresa (per capitale, interessi e spese di qualsivoglia natura sostenute dall'Intermediario finanziatore) in relazione all'importo residuo del finanziamento risultante alla data di escussione della garanzia. Su operazioni di Leasing (Immobiliare e

Mobiliare) e su operazioni di Factoring la garanzia prestata da Confidi Valle d'Aosta s.c. può variare da un minimo dell'1% ad un massimo del 30%.

La Lettera di Garanzia rilasciata da Confidi Valle d'Aosta s.c. determina per ogni operazione l'esatto limite percentuale della garanzia e l'importo massimo garantito. Si precisa che in caso di escussione della garanzia da parte dell'Intermediario finanziatore il Confidi dovrà corrispondere allo stesso Intermediario finanziatore oltre al capitale, interessi, anche di mora e spese legali.

L'eventuale escussione delle garanzie del Confidi da parte degli intermediari finanziatori garantiti, nel caso di inadempimento dei soci/clienti debitori, e il conseguente rimborso agli stessi intermediari del valore residuo dei crediti garantiti può trasformare i precedenti crediti di firma in crediti per cassa del Confidi verso i soci/clienti debitori inadempienti. Pertanto, in tal caso, il Confidi deve essere rimborsato dai soci/clienti inadempienti. Su tali crediti matureranno le eventuali spese documentate sostenute per il recupero dei crediti medesimi.

Si informa il socio/cliente che in caso di consegna nella fase precontrattuale dello schema del contratto non impegna le parti alla stipula dello stesso e, quindi, al rilascio della garanzia.

Sezione III – Condizioni economiche

1. Costi di ingresso a Confidi Valle d'Aosta s.c.

1.1. Per diventare socio del Confidi, è necessario sottoscrivere almeno **n. 1 azione** con versamento del relativo valore nominale pari a **euro 250,00** (duecentocinquanta/00). I costi di ingresso sono riscossi tramite addebito diretto SEPA. Il mandato SEPA viene sottoscritto dal Cliente all'atto della richiesta di ammissione a socio.

2. Costi per il rilascio della garanzia di Confidi Valle d'Aosta s.c.

2.1. **Spese di istruttoria pratica:** atte a remunerare i costi di istruttoria della richiesta di garanzia.. Queste sono versate dall'azienda successivamente alla delibera di Confidi Valle d'Aosta s.c. Le spese di istruttoria pratica una tantum sono rimosse tramite addebito diretto SEPA., in dettaglio:

Spese di Istruttoria pratica una tantum previste per ogni singolo finanziamento su:

- **nuove operazioni di qualsiasi tipologia**
- **rinnovi/proroghe con contestuale aumento dell'importo di linee di breve termine**

Importo Finanziato				Importo Spesa di Istruttoria
Importo fino a			10.000,00	Euro 70,00
Importo da	10.000,01	a	50.000,00	Euro 200,00
Importo da	50.000,01	a	250.000,00	Euro 350,00
Importo da	250.000,01	a	500.000,00	Euro 500,00
Importo da	500.000,01	a	1.000.000,00	Euro 750,00
Importo oltre	1.000.000,01			Euro 1.000,00

Spese di Istruttoria pratica una tantum previste per ogni singolo finanziamento su:

- **rinnovi/proroghe senza variazioni di importo di linee di breve termine**
- **rinnovi/proroghe con contestuale diminuzione dell'importo di linee di breve termine**
- **accogli**
- **riplanificazione debitoria (non rientranti nell'accordo abi)**

Importo Finanziato				Importo Spesa di Istruttoria
Importo fino a			10.000,00	Euro 35,00
Importo da	10.000,01	a	50.000,00	Euro 100,00
Importo da	50.000,01	a	250.000,00	Euro 175,00
Importo da	250.000,01	a	500.000,00	Euro 250,00
Importo da	500.000,01	a	1.000.000,00	Euro 375,00
Importo oltre	1.000.000,01			Euro 500,00

Spese di Istruttoria pratica una tantum previste per ogni singolo finanziamento su:

Spese di istruttoria pratica in caso di rinuncia da parte del socio/cliente all'operazione prima della delibera del Confidi	Euro 0,00
Spese di istruttoria pratica in caso di delibera negativa da parte del Confidi	Euro 0,00

In caso di errato e/o non dovuto addebito da parte del Confidi di spese di istruttoria, la somma versata sarà interamente rimborsata

2.2. **Commissione per la prestazione della garanzia:** atta a remunerare il rischio assunto da Confidi Valle d'Aosta s.c. per la garanzia prestata. Tale commissione è dovuta solo nel caso di esito positivo della garanzia. La predetta remunerazione è addebitata annualmente (in maniera posticipata rispetto all'anno di riferimento) calcolata pro rata temporis per il periodo coperto dalla garanzia, applicando il metodo dell'anno solare. Le commissioni per la prestazione della garanzia sono riscosse tramite addebito diretto SEPA

Le tabelle dei costi sono qui di seguito riepilogate:

Tabella calcolo commissioni per la prestazione di garanzia
(i valori percentuali sono espressi su base annua)

GARANZIE SU AFFIDAMENTI A BREVE TERMINE (A REVOCA E A SCADENZA)	1,40% annuo da calcolarsi sulla garanzia concessa
GARANZIE SU OPERAZIONI DI FACTORING	1,40% annuo da calcolarsi sulla garanzia concessa
GARANZIE SU FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI A MEDIO/LUNGO TERMINE DI QUALSIASI DURATA	1,40% annuo da calcolarsi sulla garanzia residua
GARANZIE SU OPERAZIONI DI LEASING MOBILIARE	1,40% annuo da calcolarsi sulla garanzia residua
GARANZIE SU FINANZIAMENTI IPOTECARI A MEDIO/LUNGO TERMINE DI QUALSIASI DURATA	1,20% annuo da calcolarsi sulla garanzia residua, con un limite massimo di 15.000,00 annui
GARANZIE SU OPERAZIONI DI LEASING IMMOBILIARE	1,20% annuo da calcolarsi sulla garanzia residua, con un limite massimo di 15.000,00 annui

La Commissione per la prestazione della garanzia viene determinata, sia per le linee a scadenza che per le linee a revoca, moltiplicando la percentuale indicata nella tabella sopra riportata secondo le modalità qui di seguito specificate:

Per i finanziamenti a m/l termine a scadenza (chirografari e ipotecari) e operazioni di Leasing: il calcolo viene effettuato moltiplicando la percentuale di commissione di garanzia sopra indicata sulla garanzia residua a partire dalla data di erogazione (comunicata dall'intermediario finanziatore) fino alla data di scadenza. La garanzia residua viene determinata sulla base del piano di ammortamento

fornito dall'intermediario finanziatore all'atto dell'erogazione. In caso di mutui a tasso variabile, la garanzia residua non sarà oggetto di aggiornamenti per effetto di variazioni del tasso e pertanto il calcolo della commissione verrà effettuato sul piano di ammortamento originario.

Al contrario, la garanzia residua potrà subire variazioni/aggiornamenti rispetto al piano di ammortamento originario (fermo restando il tasso iniziale) in caso di eventi non prevedibili quali: ristrutturazione del finanziamento, moratoria, rate in ritardo. (In caso di erogazione a SAL, il calcolo viene il calcolo viene effettuato sulla garanzia residua a partire dalla messa a disposizione della 1° tranche del finanziamento).

Per le linee di breve termine a scadenza e operazioni di factoring: il calcolo viene effettuato applicando la predetta percentuale di commissione di garanzia all'importo della garanzia concessa iniziale a partire dalla data di messa a disposizione del fido (comunicata dall'intermediario finanziatore) fino alla data di scadenza.

Per le linee di breve termine a revoca: il calcolo viene effettuato applicando la predetta percentuale di commissione di garanzia all'importo della garanzia concessa iniziale a partire dalla data di messa a disposizione del fido (comunicata dall'intermediario finanziatore) fino alla revoca.

La percentuale di commissione di garanzia non può essere modificata da parte del Confidi nel corso di vita del rapporto per tutte le linee a scadenza (sia di breve che di m/l termine).

Nel caso di linee a revoca, il Confidi, in conformità a quanto previsto dall'art.118 TUB si riserva la facoltà di modifica unilaterale, anche in senso sfavorevole per il socio/cliente, della percentuale relativa alla Commissione di garanzia, rispettando, , quanto indicato nel predetto 'articolo 118 T.U.B.. In particolare, le modifiche in senso sfavorevole per il socio/cliente saranno comunicate a quest'ultimo per iscritto con un preavviso di almeno due mesi dalla data prevista per la loro applicazione, evidenziando la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto". Le modifiche comunicate si intendono accettate dal socio/cliente a meno che questi non comunichi al Confidi, prima della data prevista per l'applicazione della modifica, che non vuole accettarla. In caso di non accettazione della modifica da parte del socio/cliente, quest'ultimo può recedere dal contratto saldando ogni suo debito nei confronti del Confidi e liberandolo da ogni impegno di garanzia rilasciato nel suo interesse, senza penalità.

Nel caso di revoca del fido garantito da parte dell'Intermediario garantito sia per recesso ovvero rinuncia alla garanzia o al fido garantito da parte del socio/cliente le stesse saranno calcolate pro rata temporis per il periodo coperto dalla garanzia e corrisposte al momento della revoca/rinuncia.

Inoltre, in caso di rinnovo delle garanzie a revoca o scadute (già concesse da Confidi Valle d'Aosta s.c. su affidamenti già esistenti) il socio/cliente dovrà riconoscere al Confidi le spese di istruttoria così come previste al punto 2.1 e le commissioni per la prestazione della garanzia: così come previste al punto 2.2

Qui di seguito, a titolo esemplificativo degli esempi di calcolo delle commissioni di garanzia

- su linee di credito a breve termine (a scadenza e a revoca) e su operazioni di factoring:

Con rilascio di garanzia al 50%

Esempio n. 1

Affidamento Bancario	% di Garanzia	Valore Garanzia	Data Inizio Garanzia	Data Fine Garanzia
100.000,00	50	50.000,00	01/10/anno T	30/06/anno T+1

Calcolo Commissione				
Giorni anno T	92	Dal 01/10/anno T al 31/12/ anno T		
Giorni anno T+1	181	Dal 01/01/anno T+1 al 30/06/ anno T+1		
% commissione	1,40			
Tot. Commissione anno T	176,44		(50.000 X 92 X 1,40 /36500)	
			da riconoscere nell'anno T + 1	
Tot. Commissione anno T + 1	347,12		(50.000 X 181 X 1,40 /36500)	
			da riconoscere nell'anno T + 2	

Con rilascio di garanzia al 75%

Esempio n. 2

Affidamento Bancario	% di Garanzia	Valore Garanzia	Data Inizio Garanzia	Data Fine Garanzia
100.000,00	75	75.000,00	01/10/anno T	30/06/anno T+1

Calcolo Commissione				
Giorni anno T	92	Dal 01/10/anno T al 31/12/ anno T		
Giorni anno T+1	181	Dal 01/01/anno T+1 al 30/06/ anno T+1		
% commissione	1,40			
Tot. Commissione anno T	264,66		(75.000 X 92 X 1,40 /36500)	
			da riconoscere nell'anno T + 1	
Tot. Commissione anno T + 1	520,68		(75.000 X 181 X 1,40 /36500)	
			da riconoscere nell'anno T + 2	

- su linee di medio lungo termine e su operazioni di leasing: calcolo sul valore residuo della garanzia

Con rilascio di garanzia al 50%

Esempio n. 1

Mutuo Bancario	% di Garanzia	Inizio Garanzia	Fine Garanzia	Amm.to	Durata
100.000,00	50	30/06/anno T	30/06/anno T+3	Francese	36 mesi
Valore Garanzia	Tasso Bancario	Frequenza			
50.000,00	5%	Semestrale			

Rata	Scadenza	Prestito	Q. Interessi	Q. Capitale	Deb. Residuo	Gar. Residua
0		-	-	-	100.000,00	50.000,00
1	31/12/anno T	100.000,00	2.500,00	15.655,00	84.345,00	42.172,50
2	30/06/anno T+1	84.345,00	2.108,63	16.046,37	68.298,63	34.149,32
3	31/12/anno T+1	68.298,63	1.707,47	16.447,53	51.851,10	25.925,55
4	30/06/anno T+2	51.851,10	1.296,28	16.858,72	34.992,38	17.496,19
5	31/12/anno T+2	34.992,38	874,81	17.280,19	17.712,19	8.856,10
6	30/06/anno T+3	17.712,19	442,80	17.712,19	-	-

Calcolo Giorni Competenza Commissione			Importo Commissione	
Giorni anno T	184	Dal 30/06/anno T al 31/12/ anno T	352,88	(50.000 X 184 X 1,40 /36500)
		Totale anno T	352,88	da riconoscere nell'anno T + 1
Giorni anno T+1	181	Dal 01/01/anno T+1 al 30/06/ anno T+1	292,78	(42.172 X 181 X 1,40 /36500)
Giorni anno T+1	184	Dal 01/07/anno T+1 al 31/12/ anno T+1	241,01	(34.149 X 184 X 1,40 /36500)
		Totale anno T+1	533,79	da riconoscere nell'anno T + 2
Giorni anno T+2	181	Dal 01/01/anno T+2 al 30/06/ anno T+2	179,99	(25.926 X 181 X 1,40 /36500)
Giorni anno T+2	184	Dal 01/07/anno T+2 al 31/12/ anno T+2	123,48	(17.496 X 184 X 1,40 /36500)
		Totale anno T+2	303,47	da riconoscere nell'anno T + 3
Giorni anno T+3	181	Dal 01/01/anno T+3 al 30/06/ anno T+3	61,48	(8.856 X 181 X 1,40 /36500)
		Totale anno T+3	61,48	da riconoscere nell'anno T + 4
% commissione	1,40			

Con rilascio di garanzia al 75%

Esempio n. 2

Valore Nominale	% di Garanzia	Inizio Garanzia	Fine Garanzia	Amm.to	Durata
100.000,00	75	30/06/anno T	30/06/anno T+2	Francese	24 mesi
Valore Garanzia	Tasso Bancario	Frequenza			
75.000,00	6%	Trimestrale			

Rata	Scadenza	Prestito	Q. Interessi	Q. Capitale	Deb. Residuo	Gar. Residua
0		-	-	-	100.000,00	75.000,00
1	30/09/anno T	100.000,00	1.500,00	11.858,40	88.141,60	66.106,20
2	31/12/anno T	88.141,60	1.322,12	12.036,28	76.105,32	57.078,99
3	31/03/anno T+1	76.105,32	1.141,58	12.216,82	63.888,50	47.916,37
4	30/06/anno T+1	63.888,50	958,33	12.400,08	51.488,42	38.616,32
5	30/09/anno T+1	51.488,42	772,33	12.586,08	38.902,35	29.176,76
6	31/12/anno T+1	38.902,35	583,54	12.774,87	26.127,48	19.595,61
7	31/03/anno T+2	26.127,48	391,91	12.966,49	13.160,99	9.870,74
8	30/06/anno T+2	13.160,99	197,41	13.160,99	-	-

Calcolo Giorni Competenza Commissione			Importo Commissione	
Giorni anno T	92	Dal 01/07/anno T al 30/09/ anno T	264,66	(75.000 X 92 X 1,40 / 36500)
Giorni anno T	92	Dal 01/10/anno T al 31/12/ anno T	233,27	(66.106 X 92 X 1,40 / 36500)
		Totale anno T	497,93	da riconoscere nell'anno T + 1
Giorni anno T+1	90	Dal 01/01/anno T+1 al 31/03/ anno T+1	197,04	(57.079 X 90 X 1,40 / 36500)
Giorni anno T+1	91	Dal 01/04/anno T+1 al 30/06/ anno T+1	167,25	(47.916 X 91 X 1,40 / 36500)
Giorni anno T+1	92	Dal 01/07/anno T+1 al 30/09/ anno T+1	136,27	(38.616 X 92 X 1,40 / 36500)
Giorni anno T+1	92	Dal 01/10/anno T+1 al 31/12/ anno T+1	102,96	(29.177 X 92 X 1,40 / 36500)
		Totale anno T+1	603,51	da riconoscere nell'anno T + 2
Giorni anno T+2	90	Dal 01/01/anno T+2 al 31/03/ anno T+2	67,65	(19.596 X 90 X 1,40 / 36500)
Giorni anno T+2	91	Dal 01/04/anno T+2 al 30/06/ anno T+2	34,45	(9.871 X 91 X 1,40 / 36500)
		Totale anno T+2	102,10	da riconoscere nell'anno T + 3
% commissione	1,40			

2.3 Spese Varie

Rimborso spese informativa pre-contrattuale	Euro 0,00
Rimborso spese per comunicazioni	Euro 0,00
Recupero altre spese (Crif, visure catastali ecc.)	Euro 0,00
Recupero Commissioni di Controgaranzia Fondo Centrale di Garanzia ai sensi della legge 662/96	Nella misura del costo sostenuto dal Confidi per la controgaranzia

Il recupero delle commissioni di Controgaranzia del Fondo Centrale di garanzia ai sensi della legge 662/96 sono versate dall'azienda successivamente alla delibera di ottenimento della controgaranzia da parte del Fondo suddetto. Il recupero delle commissioni di controgaranzia una tantum sono rimosse tramite addebito diretto SEPA.

3. Altre condizioni economiche

Tipologia di operazione	Costi applicati
<i>Accordi ABI Operazioni di sospensione o allungamento rientranti nell'accordo per il credito ABI</i>	E' prevista la corresponsione della commissione di garanzia (determinata come previsto dal punto 2.2). Non sono dovute le spese di istruttoria pratica di cui al punto 2.1
<i>Garanzie con controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia ai sensi della Legge 662/96"</i>	E' prevista la corresponsione della commissione di garanzia (determinata come previsto dal punto 2.2). Sono dovute le spese di istruttoria pratica di cui al punto 2.1. Inoltre sono previste le commissioni della controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI ai sensi della Legge 662/96 nella misura del costo sostenuto dal Confidi per l'ottenimento della controgaranzia stessa.

4. Spese di recupero dei crediti per cassa

- **Interessi di mora su crediti per cassa.** Nel caso di trasformazione del credito di firma in credito per cassa (cfr. *caratteristiche della garanzia prestata dal Confidi*), il socio/cliente deve remunerare il Confidi relativamente al credito per cassa. La predetta remunerazione (interessi di mora) viene determinata con riferimento all'ammontare del finanziamento rimborsato agli intermediari finanziatori dal Confidi nonché ai giorni intercorrenti fra la data del predetto rimborso e la data di recupero dal socio/cliente da parte del

Confidi ed in base ad un tasso di interesse fatto pari al tasso legale tempo per tempo vigente così come riportato nella seguente formula di calcolo:

$$\text{Interessi di mora} = \frac{\text{Capitale} \times \text{giorni} \times \text{tasso legale}}{36.500}$$

- **Spese di recupero dei crediti per cassa.** Nel caso di trasformazione del credito di firma in credito per cassa (cfr. caratteristiche della garanzia prestata dal confidi), le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.) eventualmente sostenute dal Confidi per il recupero dei crediti per cassa verso i soci debitori vanno integralmente rimborsate dagli stessi soci debitori al Confidi.

5. Modifica delle condizioni contrattuali ed economiche praticate da Confidi Valle d'Aosta s.c.

Confidi Valle d'Aosta s.c. si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche contrattuali per le garanzie rilasciate nel rispetto della disciplina dettata dalla normativa vigente in materia di trasparenza nonché dell'art. 118 T.U.B..

6. Condizioni economiche praticate dalla Banca

Confidi Valle d'Aosta s.c. non è responsabile delle condizioni economiche praticate ai sensi di contratti aventi ad oggetto prodotti finanziari, operazioni o servizi, stipulati in maniera autonoma ed indipendente tra il socio/cliente e l'Intermediario finanziatore, anche se i predetti contratti hanno ad oggetto prodotti finanziari, operazioni o servizi garantiti da Confidi Valle d'Aosta s.c..

Dette condizioni economiche sono stabilite autonomamente dall'Intermediario finanziatore ed accettate dal socio/cliente in fase di stipula dei relativi contratti.

Sezione IV – Sintesi delle clausole contrattuali che regolano la prestazione della garanzia relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il cliente

Recesso: Il socio/cliente ha diritto di recedere dal contratto di garanzia previa liberatoria di Confidi Valle d'Aosta s.c. stessa rilasciata dall'intermediario finanziatore garantito. In caso di recesso (sempre previa liberatoria di Confidi Valle d'Aosta s.c. rilasciata dall'intermediario finanziatore garantito) o di perdita di efficacia della garanzia rilasciata da Confidi Valle d'Aosta s.c. per estinzione anticipata del finanziamento garantito non è previsto alcun rimborso degli importi pagati per spese di istruttoria e per commissioni.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto di garanzia: L'intervento di Confidi Valle d'Aosta s.c. in garanzia del cliente/socio si chiude alla naturale scadenza della garanzia rilasciata dallo stesso Confidi oppure anticipatamente previo rilascio di un atto liberatorio da parte degli intermediari finanziatori garantiti. Inoltre, a seguito dell'eventuale escussione delle garanzie rilasciate da Confidi Valle d'Aosta s.c. da parte degli intermediari finanziatori garantiti nel caso di inadempimento dei soci/clienti debitori, il rapporto di garanzia si chiude, trasformandosi in un credito per cassa di Confidi Valle d'Aosta s.c. verso i soci/clienti debitori inadempienti, all'atto del rimborso da parte di Confidi Valle d'Aosta s.c. stessa agli intermediari finanziatori del valore residuo dei crediti garantiti.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto di credito per cassa nel caso di escussione della garanzia: Il credito per cassa di Confidi Valle d'Aosta s.c. verso i soci/clienti debitori che può sorgere a seguito della escussione della garanzie rilasciate da Confidi Valle d'Aosta s.c. da parte degli intermediari finanziatori garantiti nel caso di inadempimento dei predetti soci/clienti si estingue una volta che tale credito sia stato integralmente rimborsato dai soci/clienti debitori unitamente ai relativi interessi di mora e alle spese legali.

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie: Il socio/cliente può presentare reclamo per lettera raccomandata A/R a "**Ufficio Reclami** – Confidi Valle d'Aosta s.c. – Via B. Festaz, 79 – 11100 AOSTA (AO) – o via e-mail all'indirizzo: l.desandre@confidivalledaosta.it

L'ufficio Reclami evade la risposta entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo. La procedura è **gratuita** per il socio/cliente, salvo le spese relative alla corrispondenza inviati all'ufficio Reclami.

Se Confidi Valle d'Aosta s.c. dà ragione al socio/cliente deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a risolvere l'anomalia; in caso contrario, deve esporre le ragioni del mancato accoglimento del reclamo.

Qualora il socio/cliente sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'ufficio Reclami (indicativamente: perché non ha ricevuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non sia stata eseguita da Confidi Valle d'Aosta s.c.), prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**¹.

1) Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009, e successive modificazioni, recante le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro: consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere a Confidi Valle d'Aosta s.c., oppure chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia ⁽²⁾. Confidi Valle d'Aosta s.c. mette a disposizione dei clienti/soci - presso i propri locali e sul proprio sito internet www.confidivalledaosta.it - le guide relative all'accesso all'ABF.

Definizioni dei termini utilizzati nel presente foglio informativo

Arbitro Bancario Finanziario (ABF): strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Banca d'Italia.

Banche o altri intermediari finanziari: le banche e gli altri intermediari finanziari che hanno sottoscritto le apposite convenzioni con Confidi Valle d'Aosta s.c. in relazione a ciascuna tipologia di operazione.

Confidi: i consorzi e le società che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi e cioè che utilizzano risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o clienti per la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

Fondo Centrale di Garanzia (FCG): indica il Fondo di Garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 662/1996 e successive modifiche e integrazioni. Trattasi di una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dalle Banche anche per investimenti all'estero.

Garanzia prestata dal Confidi: obbligo che assume il Confidi, previa richiesta del cliente del Confidi stesso, verso una banca o altro intermediario per garantire il rimborso del finanziamento concesso dai predetti intermediari al medesimo cliente del Confidi.

Garanzia residua: è la quota del debito rimanente che garantisce Confidi Valle d'Aosta s.c.

Intermediari finanziatori: le banche e gli altri intermediari finanziari che hanno erogato un finanziamento a favore dei clienti del Confidi e che sono garantiti dal Confidi stesso.

Clienti (Non soci del Confidi): sono le imprese non dotate dei requisiti richiesti dallo statuto tempo per tempo vigente oppure imprese socie di un Confidi Socio che ha stretto accordo con Confidi Valle d'Aosta s.c. per ottenere garanzie per i propri soci.

Offerta in sede: quando la garanzia viene offerta dal Confidi nella propria sede

Socio del Confidi: le imprese e le società che possiedono quote di capitale sociale del Confidi.

2) Il ricorso deve essere redatto sulla base del modulo indicato dall'Arbitro Bancario e Finanziario e sottoscritto dal Cliente, deve essere inviato alla segreteria tecnica del collegio competente territorialmente ovvero presentato presso le filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico, entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo. Il Cliente riceverà comunicazione della decisione del collegio entro 30 giorni dalla relativa pronuncia.